

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 3237

Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2012, n. 1444). (Prot. n. 41495 del 22/10/2012)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	25) Malaguti Mauro
2) Alessandrini Tiziano	26) Mandini Sandro
3) Barbati Liana	27) Manfredini Mauro
4) Barbieri Marco	28) Marani Paola
5) Bartolini Luca	29) Mazzotti Mario
6) Bazzoni Gianguido	30) Meo Gabriella
7) Bernardini Manes	31) Monari Marco
8) Bignami Galeazzo	32) Montanari Roberto
9) Bonaccini Stefano	33) Mori Roberta
10) Carini Marco	34) Moriconi Rita
11) Cavalli Stefano	35) Mumolo Antonio
12) Corradi Roberto	36) Naldi Gian Guido
13) Costi Palma	37) Noè Silvia
14) Defranceschi Andrea	38) Pagani Giuseppe Eugenio
15) Donini Monica	39) Pariani Anna
16) Errani Vasco	40) Paruolo Giuseppe
17) Favia Giovanni	41) Piva Roberto
18) Ferrari Gabriele	42) Richetti Matteo
19) Fiammenghi Valdimiro	43) Riva Matteo
20) Filippi Fabio	44) Sconciaforni Roberto
21) Garbi Roberto	45) Vecchi Alberto
22) Grillini Franco	46) Vecchi Luciano
23) Leoni Andrea	47) Villani Luigi Giuseppe
24) Lombardi Marco	48) Zoffoli Damiano

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Pollastri, è, inoltre, assente il consigliere Casadei.

Presiede il presidente dell'Assemblea legislativa *Matteo Richetti*, indi il vicepresidente *Sandro Mandini*.

Segretari: *Roberto Corradi e Gabriella Meo*.

Progr. n. 92

Oggetto n. 3237: Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2012, n. 1444)

Prot. n. 41495 del 22 ottobre 2012

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale di proposta all'Assemblea legislativa, progr. n. 1444 dell'8 ottobre 2012, recante ad oggetto "Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai sensi dell'art. 17 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135";

Preso atto:

- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 40402 in data 16 ottobre 2012;
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- l'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214", che, nell'ambito di una serie di misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, ha disposto, ai commi 14-21, una complessa operazione di riordino istituzionale volta a conseguire, tra l'altro, il contenimento dei costi delle amministrazioni provinciali ed in particolare:
- i commi da 14 a 17 del citato articolo che prevedono il superamento del sistema di elezione diretta per i Consigli provinciali nonché la soppressione delle relative giunte, demandando ad una successiva legge statale, da

adottarsi entro il 31 dicembre 2012, la disciplina delle nuove modalità di elezione dei consigli da parte degli amministratori dei Comuni;

- i commi 18 e 19 che mantengono, in capo alle Province, le sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività comunali demandando, secondo le rispettive competenze, a leggi statali e regionali da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento ai Comuni di tutte le altre funzioni salvo quelle che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, debbano essere esercitate a livello regionale;
- l'ultimo periodo del comma 18 che prevede, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, l'intervento sostitutivo con legge statale in caso di mancato trasferimento delle funzioni, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012;
- gli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, i quali, modificando ed integrando la sopracitata disciplina, dispongono una generale revisione degli ambiti territoriali delle Province, una nuova definizione delle loro funzioni fondamentali nonché la costituzione e la regolazione dell'assetto istituzionale delle Città metropolitane con contestuale soppressione delle corrispondenti Province;
- in particolare, i commi da 2 a 4 del citato art. 17 che regolano il procedimento di revisione territoriale degli ambiti provinciali prevedendo:
 - l'individuazione dei requisiti minimi demografici e territoriali per il riordino delle circoscrizioni provinciali attraverso una deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 20 luglio e pubblicata nella G.U. del 24 luglio 2012;
 - l'approvazione, entro il 2 ottobre, da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, di una ipotesi di riordino delle Province ubicate nel rispettivo territorio regionale da trasmettere, entro il giorno successivo, alla Regione ai fini della formulazione da parte di quest'ultima di una propria proposta da trasmettere al Governo entro il 24 ottobre 2012;
 - la presentazione, da parte del Governo, di un atto legislativo di iniziativa governativa per il riordino delle Province e contestuale ridefinizione delle città metropolitane da adottarsi sulla base delle proposte regionali, ove pervenute, o, in mancanza, previo parere della Conferenza Unificata;
- i commi da 6 a 11 del citato art. 17 che, nel confermare la titolarità in capo alle Province delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei Comuni di cui all'art. 23 co. 14 del D.L. 201/2011, individuano ulteriori funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione, nei settori della pianificazione territoriale di coordinamento,

tutela e valorizzazione dell'ambiente per quanto di competenza, viabilità e trasporto pubblico e programmazione ed edilizia scolastica;

- i commi 1 e 2 del citato art. 18 che, a garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative in ambito metropolitano, dispongono la soppressione, tra le altre, della Provincia di Bologna con contestuale istituzione della Città metropolitana entro il 1° gennaio 2014, salva restando la possibilità per i Comuni interessati di deliberare l'adesione alla Città metropolitana o ad una Provincia limitrofa;
- il comma 7 del medesimo art. 18 che attribuisce alle costituenti Città metropolitane, oltre alle funzioni fondamentali delle Province, ulteriori funzioni fondamentali nei settori della pianificazione territoriale e delle reti infrastrutturali, della programmazione dei servizi pubblici, della mobilità, viabilità e sviluppo economico e sociale di ambito metropolitano;
- l'articolo 19 del citato D.L. 95/2012 che, in coincidenza con il riordino istituzionale e funzionale delle Province e delle Città metropolitane, detta una nuova elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e ridisciplina l'obbligo del loro esercizio associato da parte dei Comuni di minore dimensione demografica entro ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica che dovranno essere stabiliti dalla Regione, prevedendo altresì la decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2013, a pena di intervento sostitutivo del prefetto in caso di inadempienza;

Rilevato che, come emerge dal descritto contesto normativo, la Regione è chiamata, nell'esercizio dei propri poteri legislativi e di indirizzo politico amministrativo, a svolgere un ruolo decisivo nella definizione di un complessivo ed equilibrato riordino degli assetti istituzionali e funzionali del proprio sistema delle autonomie locali;

Ritenuto necessario che la Regione eserciti tali poteri, non solo tenendo conto della finalità di riduzione della spesa pubblica sottesa alle norme citate, ma anche in coerenza con le linee di riordino e di rifunzionalizzazione dell'amministrazione regionale e locale da tempo intraprese volte a garantire, mediante un'opera di semplificazione ed eliminazione delle sovrapposizioni di ruoli e funzioni, l'innalzamento del livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini;

Vista la deliberazione approvata ad amplissima maggioranza dal Consiglio delle Autonomie Locali (col voto favorevole di 34 membri su 40 presenti) in data 1 ottobre 2012, trasmessa al Presidente della Giunta regionale e pervenuta con nota prot. n. PG/2012/0230495 del 2 ottobre 2012, con la quale è stata formulata la seguente ipotesi di riordino delle Province:

- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Romagna";

- per l'ambito territoriale che fa riferimento all'attuale Provincia di Ferrara, permanenza dell'attuale Provincia con la medesima denominazione;
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Reggio Emilia e Modena";
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Piacenza e Parma";

Rilevato che l'ipotesi di riordino delle Province è stata recepita dalla Giunta regionale con l'atto n. 1444 dell'8 ottobre 2012 e proposta all'Assemblea legislativa;

Dato atto che il dimensionamento demografico e territoriale delle nuove aggregazioni provinciali risultanti dalle ipotesi di riordino è il seguente:

	Km ²	Popolazione residente
Provincia di Romagna	5.096,69	1.097.250
Provincia di Ferrara	2.631,82	353.725
Provincia di Reggio Emilia e Modena	4.975,75	1.205.248
Provincia di Piacenza e Parma	6.038,79	713.363
Città metropolitana di Bologna	3.702,41	981.807

Constatato che l'ipotesi di riordino così formulata appare rispettosa dei parametri dimensionali stabiliti dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, ai sensi della quale le Province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

Dato atto che nessun Comune ha esercitato iniziative volte a modificare le attuali circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione o di quanto previsto all'art. 17 comma 3 del citato d.l. n.95/2012, né iniziative volte a modificare l'ambito territoriale della Città metropolitana di Bologna come definito dall'art. 18 comma 2 del citato decreto in coincidenza con l'ambito attuale della Provincia di Bologna;

Visto l'ordine del giorno approvato dal CAL quale parte integrante e sostanziale della deliberazione sopracitata, che esprime la condivisibile esigenza

di far divenire la doverosa proposta di riordino delle circoscrizioni territoriali provinciali occasione per un efficace rilancio del sistema istituzionale regionale e locale, coniugando efficacia, efficienza e coesione sociale;

Ritenuto pienamente condivisibile l'indirizzo espresso nel citato ordine del giorno approvato dal CAL, per cui il riordino deve fondarsi, in primo luogo, sull'individuazione e il rafforzamento dei livelli di governo più adeguati rispetto alle diverse funzioni da riorganizzare secondo principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, non escludendo, in prospettiva, l'opportunità di conseguire livelli ancor più avanzati di efficacia ed efficienza nell'esercizio di tali funzioni attraverso ulteriori ridefinizioni territoriali, nella logica della cosiddetta area vasta;

Ritenuto di aderire all'ipotesi di riordino delle circoscrizioni provinciali formulata dal CAL in quanto, oltre alle ragioni sopra esposte, essa appare coerente con l'esigenza di addivenire a un riordino della ripartizione delle funzioni amministrative sul territorio regionale improntata ai principi di unicità, responsabilità, semplificazione ed imperniata su aree vaste omogenee e sulla riorganizzazione territoriale degli enti locali;

Ritenuto altresì che una siffatta perimetrazione di area vasta favorisca altresì l'emergere, dal basso, di ambiti associativi intercomunali che, travalicando i preesistenti confini delle Province tradizionali, consentano l'ampliamento territoriale ed il rafforzamento delle Unioni di comuni già esistenti in ambiti più ampi ed adeguati sia all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni, sia all'eventuale esercizio di taluni funzioni già intestate alle Province ed ora da riorganizzare in base ai citati principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

Valutato che la prospettata riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Province e delle Unioni potrebbe determinare una governance territoriale idonea a favorire il riordino dei livelli e delle funzioni amministrative che la Regione deve intraprendere, consentendo altresì di mettere al centro dell'azione di riordino gli interessi delle comunità, la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa, la valorizzazione e la tutela del personale attualmente impegnato negli Enti provinciali, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse pubbliche e la partecipazione attiva delle forze economiche e sociali e dei cittadini;

Ribadita pertanto l'opportunità di aderire alla ipotesi deliberata dal CAL ed approvata a larghissima maggioranza, fermo restando che la denominazione definitiva dei nuovi Enti è opportuno sia demandata, dalla legge istitutiva, ai rispettivi statuti di autonomia;

Richiamati:

- l'art. 28, comma 4 lettera e) dello Statuto regionale ai sensi del quale l'Assemblea legislativa è competente ad esprimere i pareri previsti dall'art. 133 della Costituzione, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali;
- l'art. 46 comma 5 dello Statuto ai sensi del quale la Giunta ha facoltà di proporre all'Assemblea, salvo casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di sua competenza dell'Assemblea;
- l'art. 54 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna che prevede: "Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1444 dell'8 ottobre 2012 (allegato n. 2);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1444/2012, la seguente ipotesi di ridelimitazione delle circoscrizioni territoriali delle Province ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 1° ottobre 2012, ai fini della successiva trasmissione al Governo ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, (deliberazione n. 1/2012 del CAL allegata parte integrante al presente provvedimento):
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Romagna";
 - per l'ambito territoriale che fa riferimento all'attuale Provincia di Ferrara, permanenza dell'attuale Provincia con la medesima denominazione;
 - per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Reggio Emilia e Modena";
 - per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Piacenza e Parma";

- b) di prendere atto che, sulla base della nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali, si procederà, in coerenza a quanto deliberato dal Consiglio delle Autonomie Locali, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 23 del D.L. 201/2011, a definire proposte di riordino degli assetti istituzionali e funzionali del sistema delle autonomie locali improntate ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, valorizzando parametri di proporzionalità ed efficacia con riguardo alla necessità di valorizzare e tutelare il personale attualmente in carico agli Enti provinciali;
- c) di prendere altresì atto che la denominazione definitiva degli Enti sarà stabilita dai rispettivi statuti di autonomia sulla base della legge statale istitutiva a norma dell'art. 17 comma 4 del D.L. 95/2012;
- d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/dn



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 1° OTTOBRE 2012

Oggetto:

Ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135.

Hanno partecipato alla seduta:

Marcella Zappaterra	Presidente della Provincia di Ferrara
Beatrice Draghetti	Presidente della Provincia di Bologna
Emilio Sabattini	Presidente della Provincia di Modena
Massimo Bulbi	Presidente della Provincia di Forlì-Cesena
Vincenzo Bernazzoli	Presidente della Provincia di Parma
Massimo Trespidi	Presidente della Provincia di Piacenza
Claudio Casadio	Presidente della Provincia di Ravenna
Sonia Masini	Presidente della Provincia di Reggio-Emilia
Stefano Vitali	Presidente della Provincia di Rimini
Matteo Lepore Ass. delegato dal	Sindaco del Comune di Bologna
Giorgio Pighi	Sindaco del Comune di Modena
Tiziano Tagliani	Sindaco del Comune di Ferrara
Roberto Balzani	Sindaco del Comune di Forlì
Federico Pizzarotti	Sindaco del Comune di Parma
Paolo Dosi	Sindaco del Comune di Piacenza
Fabrizio Matteucci	Sindaco del Comune di Ravenna
Graziano Delrio	Sindaco del Comune di Reggio-Emilia
Andrea Gnassi	Sindaco del Comune di Rimini
Enrico Campedelli	Sindaco del Comune di Carpi
Paolo Lucchi	Sindaco del Comune di Cesena
Giovanni Malpezzi	Sindaco del Comune di Faenza
Raffaele Cortesi	Sindaco del Comune di Lugo (Ra)
Daniele Manca	Sindaco del Comune di Imola
Lucia Bursi	Sindaco del Comune di Maranello (Mo)
Franco Albertini	Sindaco del Comune di Pecorara (Pc)
Sandra Focci	Sindaco del Comune di Vergato (Bo)
Michela Canova	Sindaco del Comune di Colorno (Pr)
Marco Macciantelli	Sindaco del Comune di S.Lazzaro di Savena (Bo)
Sara Ermelinda Garofani	Sindaco del Comune di Vetto (Re)
Luigi Bassi	Sindaco del Comune di Varano Dè Melegari (Pr)
Mauro Guerra	Sindaco del Comune di San Leo (Rn)
Pierpaolo Borsari	Sindaco del Comune di Nonantola (Mo)
Luca Caselli	Sindaco del Comune di Sassuolo (Mo)
Augusto Casini Ropa	Sindaco del Comune di Savigno (Bo)
Luciana Serri	Sindaco del Comune di Lama Mocogno (Mo)
Andrea Rossi	Sindaco del Comune di Casalgrande (Re)
Gianluigi Molinari	Sindaco del Comune di Vernasca (Pc)
Sandro Venturilli	Sindaco del Comune di Bibbiano (Re)
Luciano Mazza	Sindaco del Comune di Montese (Mo)
Valli Cipriani	Sindaco del Comune di Montefiore Conca (Rn)

Presiede la seduta la Presidente Marcella Zappaterra

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 1 che dispone che tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
- l'art. 17, comma 2 che demanda ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri la determinazione dei criteri per il riordino delle province, sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;
- l'art. 17, comma 3 che stabilisce che il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopracitata deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approvi una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invii alla regione medesima entro il giorno successivo;
- l'art. 18, comma 1 ai sensi del quale "le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012), recante "*Criteri per il riordino delle province ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*", che stabilisce che le province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

Considerato che relativamente alle province ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- le province di Bologna, Parma, Modena e Ferrara risultano in possesso di entrambi i requisiti fissati dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- le province di Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini risultano prive dei richiamati requisiti demo-territoriali;

Dato atto che, ai sensi del sopra citato art. 18, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, la provincia di Bologna sarà oggetto di soppressione, nei termini e con le modalità normativamente fissati, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana;

Dato altresì atto che, così come precisato dall'art.1, comma 4 della richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, il riordino non può comportare l'accorpamento di una o più province esistenti alla data di adozione della delibera stessa con la provincia di Bologna, in ragione della prevista istituzione della Città metropolitana;

Vista la proposta di ordine del giorno presentata dal Presidente del CAL ed esaminata nelle sedute del Comitato di Presidenza CAL del 24 e del 28 settembre 2012, sedute allargate ai Sindaci dei comuni capoluogo ed ai Presidenti delle province;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti

Presenti: **40**

Assenti: **3**

Dichiarano di non partecipare al voto **5**: Sonia Masini - Beatrice Draghetti - Sara Ermelinda Garofali - Luca Caselli - Sandro Venturelli

Astenuti: **1** Federico Pizzarotti

Voti favorevoli: **34**

DELIBERA

1) di approvare la seguente ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135:

- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Romagna";
- per l'ambito territoriale che fa riferimento all'attuale Provincia di Ferrara: permanenza dell'attuale Provincia con la medesima denominazione;
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Reggio Emilia e Modena";
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Piacenza e Parma";
-

2) di approvare, nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante alla presente Deliberazione, l'ordine del giorno presentato dal Presidente del CAL ed esaminato nelle sedute del Comitato di Presidenza CAL del 24 e del 28 settembre 2012, sedute allargate ai Sindaci dei comuni capoluogo ed ai Presidenti delle province;

3) di trasmettere la presente Deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

F.to La Presidente
 Marcella Zappaterra

Allegato 1

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL' IPOTESI DI RIORDINO RELATIVA ALLE PROVINCE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.17 , COMMA 3, DEL DL 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N.135.

Il Consiglio delle Autonomie dell'Emilia Romagna, viste le disposizioni dell'art. 17 del DL 95/2012 come convertito con modificazioni dalla L. n.135/2012, è tenuto a deliberare una propria ipotesi di riordino delle Province della Regione. Essa costituirà formalmente la base sulla quale la Regione dovrà formulare una proposta di riordino territoriale complessiva delle province da inviare al Governo per gli adempimenti successivi.

La deliberazione che andiamo ad assumere non può essere concepita esclusivamente come un adempimento giuridico- formale, tutt'altro. Essa deve rappresentare, nel rispetto delle norme, un primo passo, l'inizio di una transizione che ci dovrà fare approdare ad un definitivo e stabile ridisegno delle politiche istituzionali di questa Regione.

Trasformare la portata di un provvedimento come quello attuale, che ci spinge ad una riorganizzazione forzata di un pezzo essenziale della nostra governance territoriale come le Province e che ci costringe ad affrontare un fatto compiuto da altri e fuori da un disegno complessivo di riordino istituzionale, farlo diventare occasione per un efficace rilancio della nostra rete istituzionale è cosa ardua quindi, ma senza alternative all'orizzonte .

Le nostre istituzioni sono oggettivamente tra le più virtuose del Paese, basti pensare a come riescono a navigare nel patto di stabilità ed a rispettarlo, riuscendo ancora a garantire, anche se ormai al limite, servizi accettabili per la collettività.

Da tempo ci siamo posti seriamente ed operativamente l'obiettivo di coniugare efficacia ed efficienza con quel valore fondamentale, per ogni comunità, che è la coesione sociale.

E' storia di questa Regione la realizzazione negli anni di un vasto processo di trasferimento di competenze e funzioni ai territori, con particolare riferimento proprio alle Province. Processo che ha valorizzato e responsabilizzato le Comunità locali, facendo di questa Regione un modello di decentramento politico e amministrativo.

In tale contesto le prime Unioni di Comuni si sono avviate a partire dal 1999, le prime politiche incentivanti delle forme associate nascono dal 2001, e poi sono seguite diverse politiche che ben possono essere annoverate tra i passaggi più significativi in riferimento al risparmio di risorse, al miglioramento dei servizi ed alla riorganizzazione delle istituzioni. Significativo è da questo punto di vista il dimezzamento delle Comunità montane e lo sviluppo, senza molti elementi di comparazione nel Paese, della diffusione e del consolidamento delle forme associate nei nostri Comuni.

Ma la logica dello stato d'emergenza annulla le differenze, le diverse peculiarità nel Paese e a volte può annullare finanche gli sforzi compiuti.

Emergenza, centralizzazione, smantellamento dei presidi fondamentali democratici come gli enti territoriali, cedimento alla demagogia ed al populismo distruttivo. E' questo che bisogna evitare e contrastare attraverso una razionale strategia di riorganizzazione istituzionale.

Più che evocare, a fondamento delle risposte delle istituzioni locali, mete identitarie e facili luoghi comuni che trovano eventuale consenso per piccoli spazi di tempo, occorre individuare fin dai prossimi mesi, una strategia per la riorganizzazione istituzionale e territoriale della nostra Regione.

Regione, Comuni, loro forme associate e Province, devono, da qui al 2015, iniziare e portare a compimento, un nuovo percorso condiviso. Esso deve fondarsi in primo luogo sull'individuazione ed il

rafforzamento dei livelli di governo più adeguati rispetto alle diverse funzioni da trasferire; secondo i principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, per poi determinare forme più avanzate di efficacia e di efficienza nell'esercizio di tali funzioni. In questo contesto, per le aree vaste, potranno essere previste ulteriori ridefinizioni territoriali.

La prassi e le forme della concertazione tra Regione, Comuni e loro Unioni, nuove Province ed Area Metropolitana appaiono come i modelli più adeguati per imbastire questo processo, che non potrà prescindere nei suoi contenuti e conclusioni, dall'esito dei ricorsi pendenti presso la Corte Costituzionale sull'art. 23 del Decreto "Salva Italia".

Si ritiene utile, pur in questo contesto non ancora definito, prevedere momenti di verifica e confronto fra Regione ed enti territoriali. Perciò si propone al Presidente della Giunta regionale Vasco Errani ed al Presidente dell'Assemblea legislativa Matteo Richetti ai sensi della L.R. 13/2009 art.7, comma 2, di valutare la possibilità di riunire congiuntamente gli organi regionali sulle linee di riforma del sistema territoriale regionale.

Alla luce di quanto espresso si formula la seguente ipotesi di riordino delle Province della nostra Regione con relativa nuova denominazione:

- Per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini si propone un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Romagna";
- Per la Provincia di Ferrara, si propone il mantenimento dell'attuale ambito e dell'attuale denominazione;
- Per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia, si propone un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Reggio Emilia e Modena";
- Per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza, si propone un'unica nuova Provincia denominata "Provincia di Piacenza e Parma".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1562

data 08/10/2012

IN FEDE

Filomena Terzini

IL PRESIDENTE

f.to *Matteo Richetti*

I SEGRETARI

f.to *Roberto Corradi - Gabriella Meo*

22 OTTOBRE 2012

È copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

(Anna Voltan)

A. Voltan

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0041495-22/10/2012-ALRER